



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Bonsangue, all'esito delle note scritte *ex art. 127ter* c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1979/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ribaudò (*Email_1*) ;
-opponente-

E

Controparte_1 (P.I. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Achille Piritore e Vita Alba Verme *Email_2* *Email_3* ;
-opposta-

OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il *Parte_1* ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli l'8 ottobre 2020 da *Controparte_1* e, deducendo la mancata notifica del titolo esecutivo (lodo arbitrale), la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e l'errato calcolo degli interessi relativi a una sorte capitale comunque non dovuta, ha concluso chiedendo di “dire e dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 08.01.2020 e conseguentemente dire e dichiarare che l'opponente nulla deve alla *Controparte_1*”

CP_1 e CP_1 in forza del titolo azionato in quanto il credito è infondato per le ragioni dedotte in narrativa”.

Si è costituita *Controparte_1* la quale ha dedotto la regolarità della notificazione del titolo e del precetto, il rispetto del termine dilatorio previsto per la P.A. e la correttezza della determinazione del credito nel precetto per cui è causa; ha concluso chiedendo il rigetto dell’opposizione.

La causa è stata istruita documentalmente; sostituito per ragioni d’ufficio il giudice, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c.

Tanto premesso l’opposizione è infondata per i motivi che seguono.

Quanto al primo motivo con il quale l’opponente si duole della mancata notifica del titolo esecutivo rappresentato dal lodo arbitrale, irregolarità formale la cui doglianza va qualificata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., va rilevato che dagli atti prodotti emerge che il titolo è stato, invece, notificato all’opponente il 20 aprile 2015.

Peraltro, la circostanza che in seguito sia intervenuta la sentenza della Corte d’Appello che ha rigettato l’impugnazione proposta dall’ente comunale avverso il lodo non rileva nel caso di specie, poiché non può esservi equiparazione tra la sentenza di appello e la sentenza di rigetto dell’impugnazione del lodo; stante la particolare natura del giudizio di impugnazione del lodo, la Corte d’Appello può pronunciare sul merito solo nel giudizio rescissorio, previa declaratoria di nullità del lodo nell’ambito del giudizio rescindente.

La sentenza che rigetta l’impugnativa del lodo per insussistenza di ragioni per dichiararne la nullità, all’esito della sola fase rescindente, circostanza verificatasi nel caso di specie, appare, dunque, non equiparabile ad una pronuncia sostitutiva, nel merito, che tenga luogo del lodo arbitrale anche quale titolo esecutivo (così Corte App. Bologna, 28/05/2021).

Ciò premesso, la successiva notifica dell’atto di precetto (oggetto della presente opposizione) avvenuta l’8 ottobre 2020 ha anche rispettato il termine dilatorio di 120 giorni; pertanto, neanche il secondo motivo di opposizione merita accoglimento.

E ancora, parte opponente si duole dell’errato calcolo delle somme dovute a titolo di interessi poiché “*controparte indica quale data di decorrenza quello del 12.04.2009, ma tale termine non è corretto perché non coincide con il giorno successivo alla scadenza previsto dalla legge*” e, inoltre, rileva che la sorte capitale non sarebbe dovuta tenuto conto dell’intenzione di impugnare la sentenza in Cassazione.

Parte opponente, tuttavia, non indica quale dovrebbe essere il termine corretto per il calcolo degli interessi, né rileva specifici errori aritmetici o criteri di conteggio difformi da quelli stabiliti nel titolo; invece, dalla lettura del lodo emerge che gli interessi moratori *ex* d.lgs. 231/2002 sono

dovuti “*a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura (13 marzo 2009) fino al soddisfo*” e, pertanto, l’indicazione fatta nell’atto di precetto e il relativo calcolo risultano corretti.

Infine, a fronte di un credito portato da un titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione, la mera intenzione di proporre ricorso per Cassazione non assume alcun rilievo.

Alla luce di tutti i rilievi svolti, dunque, l’opposizione non merita accoglimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda, in considerazione della natura dell’attività espletata e delle questioni decisorie dibattute.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l’opposizione proposta dal *Parte_1* avverso l’atto di precetto notificato da *Controparte_1* l’8 ottobre 2020;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Termini Imerese, 6 maggio 2026

Il Giudice

Federica Bonsangue